

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

(DECR. LOTT. 15-12-1947 N. 1410 - LEGGE 25-7-1952 N. 949 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Roma, 1 agosto 1985

CIRCOLARE N° 114

AGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO autorizzati ad esercitare il credito a medio termine all'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni.

OGGETTO: Modificazione degli artt. 6 e 7 dei "Criteri e modalità per l'ammissione delle operazioni alla garanzia sussidiaria prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068"

1. Con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, del 6 luglio 1985, n. 345580, è stata approvata e resa esecutiva, in base all'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 1068/1964, la Delibera del Comitato del Fondo centrale di garanzia del 22 marzo 1985 relativa alla modifica degli artt. 6 e 7 dei "Criteri e modalità" indicati in oggetto. In particolare:

- a) relativamente all'art. 6, è stata abrogata la parte finale del primo comma che stabiliva il termine perentorio di 30 giorni per la comunicazione alla Cassa dell'inadempimento dell'impresa;
- b) relativamente all'art. 7, è stato stabilito il termine perentorio di 30 giorni per la comunicazione alla Cassa dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito.

L'innovazione introdotta rientra nel processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative alla gestione delle agevolazioni, da tempo avviato da questa Cassa, rappresentando un significativo incentivo al ricorso delle imprese artigiane (particolarmente di quelle localizzate nel Mezzogiorno) e del sistema bancario agli interventi di garanzia sussidiaria.

2. In conseguenza dell'emanazione del richiamato Decreto Ministeriale, il testo dei predetti articoli risulta così modificato:

Art. 6

Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, l'Istituto o l'Azienda di credito deve darne comunicazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane; detta comunicazione dovrà essere aggiornata su richiesta della Cassa medesima.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi degli Istituti ed Aziende di credito derivanti dall'eventuale rapporto di sconto con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 7

L'inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito, alle quali gli Istituti ed Aziende di credito sono tenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, dovrà essere comunicato alla Cassa per il credito alle imprese artigiane entro il termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio agli effetti dell'efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.

Alla chiusura delle procedure, l'Istituto o l'Azienda di credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo, che potrà esplicarsi fino all'ammontare del 70% (1) della perdita risultante per capitale e spese processuali liquidate dal Giudice, con esclusione degli interessi, sia contrattuali che di mora, e di ogni altro titolo o ragione.

* * *

(1) La percentuale del 70% è elevata al 90% nel caso di operazioni effettuate in favore di imprese insediate nelle zone già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (vedi ultimo capoverso dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n° 240).

Con l'occasione, si allega l'edizione aggiornata dell'intero testo relativo ai "Criteri e modalità" per la concessione della garanzia sussidiaria.

Certi di poter contare sulla sempre fattiva collaborazione degli Istituti ed Aziende di credito in indirizzo, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(G. Borgillo)

Borgillo

Allegato citato.

Allegato

CRITERI E MODALITA'
PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Delibere del Comitato del Fondo Centrale di Garanzia approvate e
rese esecutive con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto
con il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato,
del 17 gennaio 1966, 12 maggio 1969, 24 ottobre 1975, 16
dicembre 1980, 5 giugno 1981 e 6 luglio 1985

Art. 1

Il Comitato di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia sussidiaria del Fondo, in relazione alle disponibilità ed ai rischi in essere.

Il Comitato potrà inoltre deliberare - tenuto conto delle direttive fissate in base all'art. 44, lett. a), della legge 25 luglio 1952, n. 949 - criteri preferenziali in ordine alla destinazione, alla durata ed all'importo dei finanziamenti, nonchè ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, e alle altre località dichiarate economicamente depresse ai sensi di legge.

Art. 2

Le richieste di ammissione dei finanziamenti alla garanzia sussidiaria del Fondo sono effettuate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda delle imprese.

Ciascuna richiesta dovrà essere corredata dall'estratto della delibera di concessione del credito, anche se condizionata all'ammissione alla garanzia del Fondo, nonchè da dettagliate e documentate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa beneficiaria e sulle garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la destinazione, l'importo, la durata ed il piano di ammortamento del prestito.

Le altre formalità saranno determinate dal Comitato.

Art. 3

Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i finanziamenti che:

- a) siano effettuati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni, e siano ammessi in via definitiva al contributo statale nel pagamento degli interessi secondo le norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- b) non godano di altre analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni;
- c) non siano assicurati, in tutto o in parte, presso terzi.

Art. 4

Ogni delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti alla garanzia sussidiaria del Fondo è riservata al Comitato, che potrà adottarla anche subordinatamente alla successiva ammissione dei finanziamenti stessi alle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni.

L'esame di merito delle singole domande, ai fini della loro ammissione anche parziale, verrà effettuata dal Comitato sulla base della documentazione informativa di cui al precedente art. 2 e delle ulteriori formalità richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il finanziamento e alla situazione dell'Istituto o Azienda di credito richiedente.

Art. 5

La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo l'impresa osservato l'obbligo essenziale della destinazione del prestito, l'Istituto od Azienda di credito sia gravemente inadempiente all'obbligo del periodico controllo della destinazione sancito nelle norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane. Al suddetto fine si considera grave inadempimento dell'Istituto od Azienda di credito sia la non corrispondenza alla realtà della prescritta dichiarazione di controllo della destinazione, sia il mancato invio di tale dichiarazione entro sei mesi dalla fine dell'anno solare in cui è avvenuta l'inosservanza dell'obbligo della destinazione da parte dell'impresa artigiana.

Art. 6

Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, l'Istituto o l'Azienda di credito deve darne comunicazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane; detta comunicazione dovrà essere aggiornata su richiesta della Cassa medesima.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi degli Istituti ed Aziende di credito derivanti dall'eventuale rapporto di sconto con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 7

L'inizio delle procedure di riscossione coattiva del credito, alle quali gli Istituti ed Aziende di credito sono tenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, dovrà essere comunicato alla Cassa per il credito alle imprese artigiane entro il termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio agli effetti dell'efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.

Alla chiusura delle procedure, l'Istituto o l'Azienda di credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo, che potrà esplicarsi fino all'ammontare del 70% (1) della perdita risultante per capitale e spese processuali liquidate dal Giudice, con esclusione degli interessi, sia contrattuali che di mora, e di ogni altro titolo o ragione.

Art. 8

La garanzia del Fondo non avrà efficacia qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte dell'Istituto o Azienda di credito, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.

Art. 9

Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, l'Isti-

(1) La percentuale del 70% è elevata al 90% nel caso di operazioni effettuate in favore di imprese insediate nelle zone già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (vedi ultimo capoverso dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n° 240).

tuto o l'Azienda di credito deve darne comunicazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane e promuovere, previa autorizzazione del Comitato, le ulteriori azioni di recupero delle perdite.

Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate e le spese relative dovranno essere ripartite fra il Fondo e l'Istituto o l'Azienda di credito in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

Art. 10

Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.

Art. 11

Le somme costituenti le dotazioni finanziarie del Fondo debbono essere depositate in Roma presso la Tesoreria centrale e presso le Aziende di credito che saranno designate dal Comitato del Fondo stesso fra quelle di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, può deliberare l'impiego delle dotazioni finanziarie del Fondo, fino al 40% del loro ammontare, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli ad esse equiparati, nonchè in beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa. In ogni caso, l'impiego in beni stabili non può superare il 20% delle dotazioni finanziarie del Fondo, fermo

restando il limite complessivo del 40% stabilito per le suddette forme d'impiego. Gli interessi sui titoli e sulle somme depositate a norma del primo comma del presente articolo, così come i redditi dei beni stabili, vanno in aumento del Fondo stesso. Per la determinazione del canone di locazione dei beni stabili dovrà acquisirsi preventivamente, e far risultare a verbale, il giudizio di congruità del competente Ufficio della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze.

Art. 12:

Per ogni controversia con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà competente il Foro di Roma.

Art. 13

Le presenti norme sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e Commercio, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.